

DELIBERA N. 67/00

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.2 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99, RELATIVAMENTE AL COMUNE DI PARMA

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 29 marzo 2000,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 settembre 1999, n.128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possano inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascuno di tali comuni e che detta istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico; e inoltre che l'Autorità si pronuncia su detta istanza entro sessanta giorni dalla presentazione, intendendosi l'istanza tacitamente approvata qualora l'Autorità non si pronunci entro detto termine;
 - in base alle disposizioni di cui al precedente alinea, nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni;
 - l'Enel Spa, con lettera in data 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 l'istanza per la riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Parma, servito anche dall'Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi di Parma;
 - con nota in data 1 febbraio 2000 (protocollo Autorità RM/M00/123), gli uffici dell'Autorità hanno invitato l'Enel Spa a integrare la documentazione inviata a corredo dell'istanza di cui al precedente alinea, entro il termine di venti giorni dal

ricevimento della nota, sospendendo i termini del procedimento per lo stesso periodo;

- con lettera in data 18 febbraio 2000 (prot. Enel A/13) l'Enel Spa ha fornito la documentazione integrativa entro il termine previsto;
 - ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, gli uffici dell'Autorità hanno provveduto, con lettera in data 16 marzo 2000 (prot. Autorità RM/M00/431), ad invitare l'Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi di Parma a presentare osservazioni in merito alla proposta presentata dall'Enel Spa;
 - l'Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi di Parma ha risposto alla richiesta di cui al precedente alinea, con lettera in data 22 marzo 2000, prot. Direzione Tecnica S.E./rp, dichiarando di non avere osservazioni ostative;
- Visti:
- la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Viste:
- la deliberazione n. 128/99;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235, del 31 dicembre 1999;
- Vista la documentazione allegata all'istanza di cui in premessa, come successivamente integrata dall'Enel Spa;
- Considerato che, sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 128/99:
- l'istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio deve riferirsi a un comune con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
 - le porzioni di territorio da riclassificare ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, devono essere identificate tramite confini chiaramente riconoscibili;
 - l'istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio deve dimostrare la non uniformità delle porzioni da riclassificare ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99, attraverso adeguati parametri territoriali riferiti separatamente alle porzioni da riclassificare e al resto del territorio comunale

classificato ad alta concentrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della stessa deliberazione;

- la riclassificazione deve riguardare almeno il 10% degli utenti del Comune;
- l'istanza deve essere corredata di una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico;
- Ritenuto che:
 - l'istanza di cui in premessa si riferisce ad un Comune con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
 - l'istanza presentata da Enel S.p.A. in merito alla riclassificazione di porzioni del territorio è rispondente ai criteri sopraindicati;

DELIBERA

- Di accogliere l'istanza di riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Parma presentata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'Enel Spa, con sede legale in viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, con lettera 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1);
- Di comunicare la presente delibera all'Enel Distribuzione Spa e all'Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi di Parma mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della sua comunicazione.